



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 65 del 28/08/2026

ISTITUZIONE DEL GARANTE PER LE VITTIME DELLA CRIMINALITA'

Proponenti: Massimo Grimaldi, Michela Rostan

PROPOSTA DI LEGGE:
"ISTITUZIONE DEL GARANTE PER LE VITTIME DELLA CRIMINALITA'"

Art. 1

(Istituzione e finalità)

1. Il "Garante regionale delle vittime della criminalità", di seguito denominato "Garante", è istituito presso il Consiglio Regionale della Campania.
2. Il Garante esercita le proprie funzioni in piena autonomia politica e amministrativa, non è sottoposto a alcuna forma di subordinazione gerarchica ed opera a tutela di chiunque abbia subito un danno fisico, psichico o patrimoniale in conseguenza di un reato commesso nel territorio della regione.

Art. 2

(Competenze e funzioni)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Garante svolge i seguenti compiti:
 - a) Accoglie le segnalazioni e le richieste di aiuto delle vittime di reato e dei loro familiari, offrendo un servizio gratuito di primo orientamento giuridico, amministrativo e psicologico;
 - b) Favorisce il raccordo tra le vittime e le istituzioni competenti (Magistratura, Forze dell'Ordine, ASL, Comuni) e i centri di assistenza e ascolto del terzo settore presenti sul territorio;
 - c) Promuove, d'intesa con i servizi sociali locali, protocolli di assistenza per il reinserimento sociale e lavorativo delle vittime di reati particolarmente gravi;
 - d) Monitora la corretta applicazione delle norme vigenti a tutela delle vittime di reato e formula proposte di intervento agli organi regionali;
 - e) Promuove campagne di sensibilizzazione e informazione sui diritti delle vittime, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati di genere, dell'usura e delle truffe ai danni di anziani e soggetti vulnerabili.

Art. 3

(Modalità di elezione e requisiti)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio Regionale della Campania a maggioranza dei due terzi dei componenti. Se dopo due votazioni non si raggiunge tale maggioranza, è eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
2. Il Garante è scelto tra cittadini che offrano massima garanzia di indipendenza e che siano in possesso di comprovata competenza ed esperienza pluriennale in campo giuridico, medico-legale, sociologico o nella tutela dei diritti umani.
3. Il Garante resta in carica per la durata della legislatura regionale e può essere rieletto.

Art. 4

(Incompatibilità e decadenza)

1. La carica di Garante è incompatibile con l'esercizio di mandati parlamentari, europei, regionali o locali, con la titolarità di cariche all'interno di partiti politici o associazioni sindacali, nonché con l'esercizio di attività professionali che possano determinare un conflitto di interessi con le funzioni del Garante stesso.
2. Il Garante decade dalla carica in caso di accertata e sopravvenuta carenza dei requisiti o per gravi e ripetute violazioni dei doveri d'ufficio, dichiarate dal Consiglio Regionale a maggioranza assoluta.

Art. 5

(Relazione annuale e trasparenza)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Garante presenta al Consiglio Regionale e alla Giunta una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente, evidenziando le principali criticità riscontrate nel territorio regionale e suggerendo le modifiche legislative o amministrative ritenute necessarie.

Art. 6

(Ufficio del Garante e personale)

1. Per l'adempimento dei propri compiti, il Garante si avvale di una struttura di supporto istituita presso il Consiglio Regionale, nei limiti delle risorse umane e strumentali già disponibili nei ruoli del personale della Regione Campania, senza nuovi oneri a carico del bilancio.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante incremento di euro 30.000 dalla Missione 1 Programma 1 Titolo 1 e contestuale prelievo dalla Missione 20 Programma 1 Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale della Campania per il triennio 2026-2028.

Art. 8

(Trattamento economico)

1. Il mandato del Garante è espletato a titolo gratuito e non dà luogo all'attribuzione di alcun tipo di compenso o di indennità di natura equivalente e rimborso spese.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.